

Comune di TRECENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con atto C.C. n 8 del 10.03.2003

Modificato con atto n 26 del 30.06.2021

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo N. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo N. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- Articolo N. 4 ESCLUSIONI
- Articolo N. 5 DEFINIZIONI
- Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI
- Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- Articolo N. 9 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
- Articolo N. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E **SIMILI**

- Articolo N. 11 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Articolo N. 12 **RIFIUTI SIMILI**
- Articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E **SIMILI**
- Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
- Articolo N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO
- Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
- Articolo N. 18 SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHIE
- Articolo N. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA E CARTONE PER GRANDI UTENZE
- Articolo N. 20 GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI
- Articolo N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
- Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI
- Articolo N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI **SIMILI** AGLI URBANI
- Articolo N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Articolo N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Articolo N. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Articolo N. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Articolo N. 28 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Articolo N. 29 SPAZZAMENTO
- Articolo N. 30 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
- Articolo N. 31 CESTINI STRADALI
- Articolo N. 32 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
- Articolo N. 33 PULIZIA DEI MERCATI
- Articolo N. 34 POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI
- Articolo N. 35 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Articolo N. 36 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Articolo N. 37 SGOMBERO NEVE
- Articolo N. 38 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
- Articolo N. 39 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- Articolo N. 40 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- Articolo N. 41 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- Articolo N. 42 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- Articolo N. 43 DISPOSIZIONI DIVERSE
- Articolo N. 44 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- Articolo N. 45 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE
- Articolo N. 46 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

- Articolo N. 47 PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO
- Articolo N. 48 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- Articolo N. 49 MEZZI DI RACCOLTA
- Articolo N. 50 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

TITOLO V : VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Articolo N. 51 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- Articolo N. 52 COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- Articolo N. 53 CONTROLLI E VIGILANZA
- Articolo N. 54 SANZIONI
- Articolo N. 55 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ALLEGATI

- Allegato A NORME SANZIONATORIE
- Allegato B **LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SIMILI AGLI URBANI**
- Allegato C CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI CONTENITORI DA USARSI PER LA RACCOLTA DEGLI RSU E RSA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
- d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare
- e) **abrogato**
- f) favorire i sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi :

- dell'articolo N. 21 DECRETO LEGISLATIVO N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO N. 389 del 8 novembre 1997
- dell'articolo N. 62 della L.R. N. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni
- dell'articolo N. 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale N. 785 in data 28 ottobre 1988

e in conformità:

- agli articoli N. 1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della LEGGE N. 441 del 29 ottobre 1987 ;
- agli articoli N. 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE N. 475 del 9 novembre 1988
- al DMA del 26 gennaio 1990 ;
- alla L. 142 del 8 giugno 1990
- al DMA del 29 maggio 1991 ;
- al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993
- **Direttiva (UE) n.2018/851**

Articolo n. 4 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997.

Articolo N. 5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in conformità all'art 3, punto 2 ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art , n.3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851 rientrano nella definizione di rifiuti urbani quelli elencati all'art 6.

Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1. Rientrano nella definizione di rifiuti urbani:**
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
 - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (nel seguito anche solo "rifiuti simili"): a tal fine si fa riferimento agli allegati A e B del presente Regolamento**
- 2. Sono rifiuti speciali i rifiuti di provenienza non domestica che non sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ossia: i rifiuti della produzione, dell'agricoltura e della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento della acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.**

Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Compete al Comune, tramite il Consorzio R.S.U come da delibera di G.C n. 5 del 20.01.2003, la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, nelle forme di cui alla Legge N. 142/90 e all'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Trecenta nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla Legge N. 142/90 e dall'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati dall'amministrazione comunale ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità: delle zone del territorio comunale, delle diverse classi di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

Per ottimizzare il servizio e realizzare economie di scala, le attività di raccolta e conferimento differenziata sono affidate al Consorzio di Bacino intercomunale Rovigo 1, che le gestirà mediante rapporti contrattuali o concessori con soggetti ed enti abilitati.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge N. 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non **simili** ai rifiuti urbani.

Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
- e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97;
- h) il conferimento di rifiuti speciali non **simili** ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- l) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti
- m) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura.
- n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti
- o) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
- p) miscelare categorie diverse dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al

di fuori degli stessi.

- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo N. 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo N. 9 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

a) Rifiuti pericolosi

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
- a7) batterie per auto

b) Rifiuti liquidi:

b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti

b2) oli e grassi minerali esausti

Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al punto a5), il Comune potrà istituire un apposito servizio di raccolta.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da :

- attività agricole e agro-industriali
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- attività commerciali ,
- attività di servizio
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

se non dichiarati **simili** il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lettera a), nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed simili.

Articolo N. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità di bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E SIMILI

Articolo N. 11 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- a. **Rifiuti Urbani, come definiti al precedente articolo N. 6**
- b. **Rifiuti simili come definiti al successivo art 12**
- c. Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

Articolo N. 12 RIFIUTI SIMILI

Rientrano nella definizione di rifiuto "simile" i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato B) al presente regolamento

Articolo N. 12 bis

Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo ed al Comune di Trecenta:

- Per l'anno 2021 entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 01.01.2022:
- Per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01 gennaio dell'anno solare successivo;

2. All'acomunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

- a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
- b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
- c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

Per l'anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 31 maggio sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente comma entro il termine del 30 settembre 2021;

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componentetariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo ed al Comune di Trecenta: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.

6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E SIMILI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e **simili** viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e **Simili**, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dall'Ente di Bacino, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo N. 23, commi 1,2, e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Articolo N. 14

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. I contenitori dovranno essere collocati nel giorno e nell'ora prefissati davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici competenti e disposti in modo da non costituire ingombro e/o pericolo per la circolazione.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani **Simili** la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il quarto giorno da quello normalmente stabilito.

Articolo N. 15

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata di norma attraverso il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale nel periodo marzo-ottobre, quindicinale nel periodo novembre-febbraio, mensile nel periodo dicembre-gennaio.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residenti a praticare l'autotrattamento della frazione verde secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Gli sfalci erbosi dovranno essere esclusivamente conferiti negli appositi sacchi riutilizzabili forniti dalla ditta.

Le ramaglie dovranno essere legate in fasci e depositate nel punto più prossimo della sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nonché ogni disturbo per la popolazione circostante.

Articolo N. 16

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU verrà effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima bisettimanale con l'incremento di una terza raccolta nei mesi estivi (15 giugno-15 settembre) allo scopo di prevenire problemi di ordine igienico-sanitario.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residenti a praticare l'autotrattamento della frazione organica secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il quarto giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani **simili** verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo N. 17

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Il compostaggio domestico è consentito nella zona del centro urbano ad una distanza di almeno 10 metri dai fabbricati esclusivamente mediante composter; mentre nelle zone periferiche è consentito ad una distanza di almeno 30 metri dai fabbricati con l'utilizzo di tutte le metodologie consentite.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale ;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Ogni utente interessato al compostaggio dovrà presentare apposita richiesta su modulo predisposto dal Comune entro termini stabiliti nel Regolamento della tassa e/o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e la riduzione verrà concessa secondo le modalità stabilite nello stesso.

L'Ufficio Ambiente e/o il Comando di Polizia Municipale effettueranno periodicamente controlli tra gli utenti che hanno chiesto la riduzione tariffaria , non solo in occasione della presentazione della richiesta, ma anche nel periodo successivo, al fine di verificare che il compostaggio domestico sia effettuato correttamente e con costanza .

I dati relativi agli utenti aderenti verranno comunicati al gestore del servizio , per i quali sarà disattivato il servizio di raccolta della frazione umida e verde.

Articolo N. 18 **SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHIE**

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza definita secondo l'art. 40.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione del medesimo, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Articolo N. 19 **GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA E CARTONE PER GRANDI UTENZE**

La raccolta della frazione di Rifiuti Urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema porta a porta con cadenza quindicinale.

La raccolta del CARTONE per grandi utenze non domestiche viene effettuata porta a porta con frequenza settimanale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

I rifiuti dovranno essere conferiti piegati e/o impacchettati , ripuliti da altre tipologie di rifiuto, i giornali e le riviste dovranno essere conferiti in pacchi di modeste dimensioni , in modo da facilitare agli operatori le operazioni di prelievo.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 51.

Articolo N. 20

GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI

La raccolta delle frazione PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema porta a porta con cadenza quindicinale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 51.

Articolo N. 21

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e **Simili** sarà effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza di una volta la settimana.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo N. 22

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

La raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli viene effettuata porta a porta su chiamata . la raccolta avverrà mensilmente ed alternativamente (un mese ingombranti , un mese beni durevoli) secondo un preciso calendario predisposto dal gestore del servizio.

Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. Elettrodomestici) può essere effettuato direttamente dal produttore ad un centro di raccolta autorizzato e/o un rivenditore autorizzato.

Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

Art. 23

GESTIONE DEI RIFIUTI SIMILI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti **simili** agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti Domestici.

Articolo N. 24

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed **simili**.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso il centro multiraccolta, per tali contenitori valgono le norme previste all'art. N 18. In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici.
- i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) e b2) dell'art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza mensile. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo N. 40 con frequenza minima semestrale.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accorgimenti necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo N. 25 **ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo N. 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi del centro multiraccolta, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo N. 26 **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o **Simili** o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo N. 27 **CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 28 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :

- 1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo N. 6
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo N. 6.

Articolo N. 29 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento, se affidato al Consorzio, viene effettuato entro il perimetro delineato in sede di approvazione del Capitolato Speciale di appalto per il servizio di nettezza Urbana ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in un giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Articolo 30 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Art. 31 CESTINI STRADALI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secco non riciclabile di cui all'art. 21.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 32
RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito, o direttamente, o su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo N. 33
PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 13.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi in materiale biodegradabile.

Articolo N. 34
POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo N. 35
**AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI,
SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo N. 36
ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo N. 37
SGOMBERO NEVE

In caso di nevicata il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratice, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Articolo N. 38 **OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA**

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 39 **LAVAGGIO DEI CONTENITORI**

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sul quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.) l'amministrazione Comunale provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Articolo N. 40 **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE** **E DEI TERRENI INEDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

In caso di inadempimento, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo N. 41 **AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo N. 42
CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Articolo N. 43
DISPOSIZIONI DIVERSE

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo N. 44
AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Articolo N. 45
LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo N. 46
GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente articolo N. 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benessere del responsabile sanitario che assiste le operazioni,

I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.

I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 47 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo N. 48 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui all'art. 22, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97.

L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) le modalità della vigilanza sul servizio;
- d) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- e) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca.
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 48.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Articolo N. 49 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito ;

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Articolo N. 50 **DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e **simili** conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati dalla Regione .

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO V

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 51 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo N. 52 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU. SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo N. 53 CONTROLLI E VIGILANZA

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo N. 54 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo N. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal N. 50 al N. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/85 e N. 28/90, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. (vedi allegato A, al presente Regolamento).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Articolo N. 55 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento composto **da n. 56** articoli e n. 3 (A-B-C) allegati entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

NORME SANZIONATORIE

Art. del D.Lgs. 22/97 così come modificati dal D.Lgs 389/97	Descrizione	Minima	Massima
14	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	200.000 r.p. 50.000 r.n.p	1.200.000 r.p. 300.000 r.n.p.
43 - c. 2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)	200.000 r.p. 50.000 r.n.p	1.200.000 r.p. 300.000 r.n.p.
44 - c. 1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	200.000 r.p. 50.000 r.n.p	1.200.000 r.p. 300.000 r.n.p.
Art. Regolamento	Descrizione	Minima	Massima
8 lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	50.000	500.000
8 lett. b	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	50.000	500.000
8 lett. c	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	100.000	1.000.000
8 lett. d	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	50.000	500.000
8 lett. e	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	100.000	1.000.000
8 lett. i	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	50.000	500.000
8 lett. l	Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	50.000	500.000
8 lett. m	lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	100.000	1.000.000
8 lett. n	deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	50.000	500.000
13 lett. c	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	50.000	500.000
13 lett. f	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta	50.000	500.000
34, 36, 42, 45	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	50.000	500.000
41, 43, 44 - c. 1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	50.000	500.000
44 - c. 2	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti	50.000	500.000
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50.000	1.000.000

Nota: r.p. sanzione valida per i rifiuti pericolosi, r.n.p. sanzione relativa ai rifiuti non pericolosi

ALLEGATO B

Codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica che sono simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>

<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>
<i>OLI VEGETALI</i>	<i>Oli e grassi commestibili</i>	<i>200125</i>
<i>PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA(PAP)</i>	<i>Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,ingessature,lenzuola,indumenti monouso,assorbenti igienici)</i>	<i>18104</i>

Elenco attività delle attività non domestiche che possono produrre rifiuti urbani simili :

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
- 2. Cinematografi e teatri.*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
- 4. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
- 5. Stabilimenti balneari.*
- 6. Esposizioni, autosaloni.*
- 7. Alberghi con ristorante.*
- 8. Alberghi senza ristorante.*
- 9. Case di cura e riposo.*
- 10. Ospedali.*
- 11. Uffici, agenzie*
- 12. Banche ed istituti di credito. studi professionali.*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
- 20. Attività di produzione di beni specifici*
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici.*
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
- 23. Mense, birrerie, hamburgerie.*
- 24. Bar, caffè, pasticceria.*
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste.*
- 27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
- 28. Ipermercati di generi misti.*
- 29. Banchi di mercato generi alimentari.*
- 30. Discoteche, night club.*

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI CONTENITORI DA USARSI
PER LA RACCOLTA DEGLI RSU -RSA**

Porta a porta

Frazione	Contenitori/Materiali	Colore	Note
Umido	Sacchetto materiale biodegradabile Pattumiere da 7-20 lt domestiche Biobidoni carrellati da 240 lt. Grandi utenze	Trasparente Marrone	A perdere Di proprietà del Comune
verde	Sacchetto Lt. 50/60	Trasparente	Di proprietà del Comune
Verde-ramaglie	Legate in fasci	///	A perdere
carta cartone	Confezionata in pacchi	///	A perdere
secco non riciclabile	Sacchetto materiale polietilene bidoni da 70lt	Diverso da FORSU Giallo	A perdere Di proprietà del Comune
Multimateriale: plastica vetro lattine barattoli	Biobidoni da lt.70 dom. e da lt. 240 non dom.	Verde	Di proprietà del Comune

PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Frazione	Contenitori	Colore	Note
Farmaci scaduti	Polietilene, vetroresina, metallo	Bianco/gialli	Indicazione dei materiali da inserire
Pile e batterie	Polietilene, vetroresina, metallo	Vari	Indicazione dei materiali da inserire
" T e/o F"	Polietilene, vetroresina, metallo	Vari	Indicazione dei materiali da inserire